



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)



AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE Annualità 2021

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 giugno 1999 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 788 del 18 novembre 2021, pubblicata sul B.U.R.L. n. 108 del 23/11/2021 con la quale la Giunta regionale del Lazio ha approvato i criteri e le modalità di gestione e ripartizione dell'annualità 2021 del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 645 del 07/02/2022 che ha approvato il presente Avviso Pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 000 del 07/04/2022 che ha prorogato il termine per la consegna delle domande fino alla data del 30/04/2022;

SI RENDE NOTO

che con il presente Avviso Pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, abitano in alloggi condotti in locazione.

1 – REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo i cittadini che **alla data di presentazione della medesima** sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un paese dell'UE;
- b) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- c) residenza anagrafica nel Comune di Fiumicino e nell'alloggio per il quale viene richiesto il contributo, *oppure* residenza in Comune diverso e titolarità, per esigenze di lavoro o di studio, di contratto di locazione di alloggio sito nel territorio del Comune di Fiumicino per il quale viene richiesto il contributo;
- d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo per la quale viene richiesto il contributo, non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9; il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, ovvero deve contenere le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della 'cedolare secca'; il canone di locazione deve essere stato regolarmente pagato;
- e) mancanza di titolarità nell'annualità di riferimento del Bando (2021), da parte di ciascun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. 2/2000 e s.m.i.) nell'ambito territoriale del Comune di Fiumicino;



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

- f) mancanza di titolarità nell'annualità di riferimento del Bando (2021), da parte di ciascun componente il nucleo familiare, di altro contributo, di qualunque importo ed espressamente finalizzato al sostegno alla locazione, erogato da parte della Regione, del Comune, di altri Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- g) mancanza di titolarità nell'annualità di riferimento del Bando (2021), da parte di ciascun componente il nucleo familiare, della quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza; il Comune, ai fini della verifica sulla incumulabilità della quota destinata alla locazione nel Reddito di Cittadinanza, comunica all'INPS la lista dei beneficiari del contributo;
- h) mancanza di titolarità nell'annualità di riferimento del Bando (2021), da parte di ciascun componente il nucleo familiare, di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
- i) in possesso di attestazione ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità, con due possibilità alternative:
 - 1. ISEE ORDINARIO non superiore ad € 14.000,00, rispetto al quale l'importo del canone annuo, al netto degli oneri accessori, abbia un'incidenza superiore al 24%; la percentuale di incidenza del canone sul valore ISEE è determinata con la seguente formula: $incidenza = (canone\ annuo / ISEE) \times 100$;
 - 2. ISEE ORDINARIO non superiore ad € 35.000,00, qualora il richiedente dichiari e certifichi di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare superiore al 25%; la riduzione del reddito deve essere certificata attraverso il raffronto tra l'ISEE ORDINARIO e l'ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda; in alternativa, esclusivamente qualora, a causa dell'emergenza COVID-19 e pertanto a partire dall'anno 2020, siano intervenute variazioni nella composizione del nucleo familiare tali da determinare una riduzione del reddito nella misura indicata ma che non possano trovare attestazione nell'ISEE CORRENTE, il richiedente dovrà produrre idonea documentazione che consenta il raffronto tra il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare dell'anno 2020 e quello dell'anno 2021.

L'ISEE ORDINARIO in entrambi i casi sopra considerati è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda e deve far riferimento al nucleo familiare di residenza, anche in caso di domanda presentata da cittadino residente in altro Comune ai sensi di quanto sopra indicato al punto c).

2 – PRECISAZIONI SU NUCLEO FAMILIARE, REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

Il **nucleo familiare** da assumere a riferimento nelle dichiarazioni rese nella domanda in forma di autocertificazione e nell'attestazione ISEE è quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo *stato di famiglia anagrafico* alla data di presentazione della domanda (ovvero il nucleo familiare individuato ai fini ISEE). Si sottolinea, in particolare, che: 1) ai fini ISEE i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale, che, se del caso, deve essere allegato alla domanda; una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e s.m.i.); 2) qualora un soggetto sia residente in altro Comune e presenti domanda di contributo per un alloggio sito nel Comune di Fiumicino ai sensi di quanto indicato al precedente punto 1, lettera c), il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello relativo allo stato di famiglia anagrafico (di residenza), la cui composizione potrebbe differire dall'elenco dei soggetti coabitanti nell'alloggio per il quale viene richiesto il contributo.

La **situazione reddituale** da assumere a riferimento è quella relativa al nucleo familiare del richiedente come risultante dall'ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda, pertanto è quella relativa allo stato di famiglia anagrafico (di residenza) come sopra indicato. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1, lettera i), n. 2 il richiedente dovrà essere in possesso di attestazione ISEE CORRENTE in corso di validità rilasciata a seguito di variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente (art. 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 'REGOLAMENTO ISEE', come ridefinito ai sensi dell'art.10. comma 5, del Decreto Legislativo n. 147 del 2017 e come illustrato nella parte 5, paragrafo 2, lettera c delle 'ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE 2021' pubblicate sul sito INPS, sezione 'ISEE post-riforma 2015, Modulistica'). Esclusivamente qualora, a causa dell'emergenza COVID-19 e pertanto a partire dall'anno 2020, la composizione del nucleo familiare abbia subito variazioni tali da determinare una riduzione del reddito nella misura indicata ma che non possano trovare attestazione nell'ISEE CORRENTE (a titolo di esempio, il decesso nel 2020 o nel 2021, a seguito di malattia da SARS-COV-2, di un componente del nucleo già percettore di reddito, il quale non può essere indicato tra i componenti del nucleo familiare nella DSU), oltre all'ISEE ORDINARIO in corso di validità, alla certificazione relativa alla variazione della composizione della famiglia anagrafica e all'autocertificazione che attesti il nesso causale tra detta variazione e l'emergenza COVID-19, dovrà essere prodotta idonea documentazione in grado di certificare la riduzione del reddito dichiarata, consentendo il raffronto tra il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare dell'anno 2020 (dichiarazioni fiscali sui redditi rese all'Agenzia delle Entrate nel 2021 e certificazioni degli Enti erogatori di eventuali trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità, goduti nel 2020, per ciascun componente il nucleo familiare) e quello dell'anno 2021 (in caso di redditi da lavoro dipendente, pensioni o assimilati: dichiarazioni fiscali rese all'Agenzia delle Entrate nel 2022, o, se ancora non disponibili, modelli CU rilasciati nel 2022 dai datori di lavoro o dall'INPS a ciascun componente il nucleo familiare; in caso di redditi da attività di impresa o lavoro autonomo: autocertificazione resa dal richiedente sui redditi conseguiti nel 2021 da parte di ciascun componente il nucleo familiare; in caso di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità, goduti nel 2021: certificazioni degli Enti erogatori per ciascun componente il nucleo familiare). Il richiedente dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità che i componenti il nucleo familiare per i quali non viene prodotta alcuna documentazione relativa a redditi e/o trattamenti non hanno percepito alcun reddito e/o alcun trattamento previdenziale, assistenziale o indennitario, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità, negli anni 2020 e 2021.

L'importo del **canone di locazione annuo**, da assumere a riferimento per il calcolo della percentuale di incidenza del canone sul reddito, è quello relativo all'annualità del Bando (2021) e risultante dal contratto, al netto degli oneri accessori. L'importo del **canone di locazione effettivamente corrisposto** nell'anno 2021, da assumere a riferimento per il calcolo dell'ammontare del contributo teorico spettante di cui al successivo punto 4, è quello calcolato sommando gli importi delle ricevute di pagamento allegate alla domanda, al netto degli oneri accessori.

3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando l'apposito modulo pubblicato dal Comune, che deve essere integralmente compilato e sottoscritto ove richiesto. Le dichiarazioni e le autocertificazioni presenti nel modello di domanda sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati dal richiedente, pena esclusione, i seguenti documenti:

1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i richiedenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
3. attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
4. copia del contratto di locazione intestato al richiedente, completo del versamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2021 (modello F23) o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della 'cedolare secca' ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, se non prevista nel contratto. Qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda (2021), per il medesimo alloggio sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, deve essere allegata alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati;
5. copia delle ricevute attestanti il pagamento del canone relative all'anno 2021, o di idonea ricevuta riepilogativa del proprietario dell'alloggio sui canoni pagati nell'anno 2021; le ricevute dovranno contenere, in maniera inequivocabile, i dati identificativi del locatore, del conduttore, dell'alloggio locato e del periodo di riferimento e



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

dovranno essere sottoscritte dal locatore che le ha rilasciate; l'eventuale ricevuta riepilogativa sui canoni pagati nel 2021, rilasciata dal proprietario dell'alloggio, dovrà essere sottoscritta e corredata da copia del documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. Come meglio precisato al successivo punto 4, in caso di accesso alla graduatoria dei beneficiari, l'importo del contributo teorico spettante verrà calcolato in base al canone effettivamente corrisposto cumulativamente nell'anno 2021 come documentato dalle ricevute effettivamente allegare alla domanda; l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale riduzione del contributo determinata dalla mancata presentazione, in allegato alla domanda, delle ricevute relative ad alcune mensilità del canone, anche qualora tali mensilità siano state pagate dal conduttore. Qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda (2021), per il medesimo alloggio sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, devono essere allegati alla domanda, oltre alla copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati, le ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione;

Inoltre, i richiedenti che dichiarano il requisito di cui al punto 1, lettera i), n. 2, devono allegare alla domanda, pena esclusione, i seguenti ulteriori documenti:

1. attestazione ISEE CORRENTE in corso di validità;
2. in alternativa, esclusivamente qualora, a causa dell'emergenza COVID-19 e pertanto a partire dall'anno 2020, siano intervenute variazioni nella composizione del nucleo familiare tali da determinare una riduzione del reddito nella misura indicata ma che non possano trovare attestazione nell'ISEE CORRENTE:
 - a. certificati che attestino la variazione intervenuta nella composizione della famiglia anagrafica;
 - b. autocertificazione che attesti il nesso causale tra detta variazione e l'emergenza COVID-19;
 - c. per la certificazione dei redditi 2020: dichiarazioni fiscali sui redditi di qualunque tipo rese all'Agenzia delle Entrate nel 2021 e certificazioni degli Enti erogatori di eventuali trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità, goduti nel 2020, da parte di ciascun componente il nucleo familiare;
 - d. per la certificazione dei redditi 2021: in caso di redditi da lavoro dipendente, pensioni o assimilati: dichiarazioni fiscali rese all'Agenzia delle Entrate nel 2022, o, se ancora non disponibili, modelli CU rilasciati nel 2022 dai datori di lavoro o dall'INPS a ciascun componente il nucleo familiare; in caso di redditi da attività di impresa o lavoro autonomo: autocertificazione resa dal richiedente sui redditi conseguiti nel 2021 da parte di ciascun componente il nucleo familiare; in caso di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità, goduti nel 2021: certificazioni degli Enti erogatori per ciascun componente il nucleo familiare.

4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA, COMUNICAZIONI INERENTI L'AMMISSIONE E L'ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE, DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, con avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Fiumicino sul sito www.comune.fiumicino.rm.it verranno resi noti la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al beneficio e l'elenco delle domande escluse con le relative motivazioni; nei documenti suddetti ciascuna domanda verrà identificata mediante il numero di protocollo assegnato all'atto di presentazione dell'istanza. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990, qualora il numero totale delle domande complessivamente ricevute dal Comune sia superiore a n. 50, detta pubblicazione costituirà, a tutti gli effetti di legge, per le domande ammesse alla graduatoria comunicazione formale di ammissione al beneficio e per le domande escluse comunicazione formale di diniego del beneficio richiesto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990. Entro 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco degli esclusi, sarà possibile la presentazione di ricorsi debitamente motivati da parte degli interessati, con le medesime modalità di consegna sotto specificate al punto 5.

A seguito dell'istruttoria dei ricorsi ricevuti, con avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Fiumicino sul sito www.comune.fiumicino.rm.it verranno resi noti la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo e l'elenco



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

delle domande definitivamente escluse con le relative motivazioni; nei documenti suddetti ciascuna domanda verrà identificata mediante il numero di protocollo assegnato all'atto di presentazione dell'istanza. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990, qualora il numero totale delle domande complessivamente ricevute dal Comune sia superiore a n. 50, detta pubblicazione costituirà, a tutti gli effetti di legge, per le domande ammesse alla graduatoria comunicazione formale di definitiva ammissione al beneficio e per le domande escluse comunicazione formale di diniego del beneficio.

Nella graduatoria definitiva delle domande ammesse queste vengono collocate sulla base dell'ordine crescente dell'ISEE ORDINARIO, e, a parità di quest'ultimo, sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone di locazione annuo sull'ISEE ORDINARIO.

L'ammontare del contributo teorico spettante a ciascun beneficiario inserito nella graduatoria definitiva è pari al 40% del canone annuo effettivamente corrisposto nell'anno 2021; il contributo non potrà superare in alcun caso l'importo massimo fissato dalla Regione, pari a € 2.000,00 (euro duemila/00).

Qualora l'ammontare delle risorse effettivamente trasferite dalla Regione Lazio sia inferiore all'importo totale dei contributi teorici spettanti indicati nella graduatoria definitiva, il Comune si avvale della facoltà di erogare a ciascun beneficiario una percentuale inferiore al 100% del contributo teorico spettante, entro i limiti delle risorse disponibili.

I contributi verranno erogati a mezzo bonifico sull'IBAN di un conto corrente bancario o postale o di un'ideale carta prepagata i cui estremi dovranno essere indicati dal richiedente nell'apposita sezione del modello di domanda.

L'erogazione dei contributi agli aventi diritto avverrà soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento dei corrispondenti fondi da parte della Regione Lazio.

5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere compilate esclusivamente, pena esclusione, sui modelli appositamente predisposti dal Comune di Fiumicino. I CAF convenzionati con l'Amministrazione comunale provvederanno a compilare le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) dei cittadini in vista del rilascio delle attestazioni ISEE richieste, e, qualora necessario, a prestare assistenza nella compilazione della domanda.

Le domande, debitamente sottoscritte dal richiedente ove richiesto e corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, **dovranno essere inoltrate a partire dal giorno 14/02/2022 ed entro e non oltre il termine perentorio del 30/04/2022, esclusivamente con le seguenti modalità:**

1. a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, indicando **obbligatoriamente** nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: **'domanda contributo canone locazione annualità 2021'**
2. a mano, presso i seguenti Uffici:
 - Ufficio Protocollo Generale, Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 80 – Fiumicino
martedì ore 15,00 – 17,00; giovedì ore 9,00 – 12,00
 - Ufficio Protocollo del Servizio Sociale, Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 - Fiumicino
martedì ore 15,00 – 17,00; giovedì ore 9,00 – 12,00
 - Ufficio di Palidoro, P.zza SS. Filippo e Giacomo, 9 - Palidoro
lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì ore 9,00 – 12,00; martedì ore 15,00 – 17,00

Si sottolinea, in relazione a quanto sopra indicato al punto 4, che il numero di protocollo assegnato alla domanda all'atto della consegna o della ricezione della PEC costituirà il codice identificativo della medesima nelle graduatorie provvisoria e definitiva e negli elenchi delle domande escluse che verranno pubblicati all'Albo pretorio del Comune di Fiumicino sul sito www.comune.fiumicino.rm.it.

Non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria le domande presentate oltre la scadenza indicata (30/04/2022), redatte su modelli diversi da quelli predisposti dal Comune, non integralmente compilate o non sottoscritte ove richiesto, prive dei necessari allegati o consegnate con modalità diverse da quelle indicate.

Qualunque variazione concernente i dati e le dichiarazioni resi nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune per iscritto, con le medesime modalità di consegna sopra specificate (a mezzo PEC o a mano negli Uffici indicati); laddove gli accertamenti d'Ufficio dimostrino una situazione modificata, ciò comporterà la decadenza dal contributo ed ogni altra eventuale azione o sanzione conseguenti alla natura dell'omissione stessa.



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)



AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

6 –MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE

Sono motivi non sanabili di esclusione:

1. domanda non firmata dal richiedente nelle parti richieste;
2. domanda priva della copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
3. per i cittadini di Stati non appartenenti alla UE, domanda priva della copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
4. domanda inoltrata utilizzando modulistica diversa da quella appositamente predisposta dal Comune o con modalità diverse da quelle indicate nel presente Bando;
5. domanda non compilata nelle parti richieste o priva degli allegati obbligatori, sopra dettagliatamente elencati al punto 3;
6. domanda inoltrata oltre la data di scadenza indicata nel presente Bando (30/04/2022).

7 –CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo verrà trasmesso all'Ufficio della Guardia di Finanza competente per territorio, nonché all'INPS, per tutti i controlli previsti dalla vigente normativa e dal presente Bando.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Fiumicino, 14/02/2022

IL DIRIGENTE
Dott. Fabio Sbrega